

STATUTO

**"DOMENICO RUSCONI
COOPERATIVA SOCIALE"
ONLUS IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC CORSO PROMESSI
SPOSI 158

Numero REA: LC - 309035

Codice fiscale: 03172360137

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2009 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO REP. N. 113258/13461

----- STATUTO -----
----- NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----
----- Art. 1 - Denominazione -----
----- La cooperativa è denominata -----
----- " DOMENICO RUSCONI COOPERATIVA SOCIALE" ONLUS -----
----- Art. 2 - Sede -----
La cooperativa ha sede nel Comune di Lecco. -----
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio comunale. -----
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede
in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di
sedi secondarie. -----
----- Art. 3 - Durata -----
La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050. -----
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i
soci che non hanno concorso alla approvazione della
deliberazione di proroga hanno diritto di recesso. -----
----- TITOLO II -----
----- SCOPO - OGGETTO - MUTUALITA' PREVALENTE -----
----- Art. 4 - Scopo -----
La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi
lo spirito mutualistico e solidaristico. -----
La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata
ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione
in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
soci lavoratori. -----
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi. -----
A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive
modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od
autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla
legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in
partecipazione, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento dello scopo sociale. -----
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici. --
----- Art. 5 - Oggetto -----
La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse
- agricole, industriali, commerciali o di servizi - intende
realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento)
dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella L.

381/91. -----
I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi
dell'art. 4 della L. 381/91. -----
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o
temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti
attività suddivise per le aree: -----
Area verde o florovivaismo: -----
- attività produttive e gestione di servizi tecnici nel
settore agricolo, agro-industriale, ambientale nonché
vivaistico con il conseguente reimpiego, noleggio o vendita
dei prodotti coltivati o di prodotti acquistati per la
rivendita; -----
- attività di progettazione e di manutenzione del verde
pubblico e/o privato. -----
- manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori,
sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali,
libri ed opuscoli in materia di giardinaggio. -----
Area informatica e segretariato: -----
- servizi di archiviazione dati e documenti su supporti
fisici e automazione delle loro gestioni; -----
- gestione di banche dati e inserimento su supporti
informatici di dati cartacei per conto terzi; -----
- servizio di ogni tipo connessi, collegati od affini
all'informatica prestati ad imprese e a soggetti sia pubblici
che privati; -----
- servizi di mailing; -----
- gestione di servizi di copisteria, rilegatura e battitura
testi nonché stampa, grafica e riproduzione di immagini. ----
Area manifatturiera: -----
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti
in genere; -----
- lavorazione a favore di terzi con propri mezzi o mezzi in
comodato. -----
Area pulizia civile e industriale: -----
- servizio di manutenzione, pulizia ambienti e sgombero
locali ad enti pubblici o privati; -----
- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione,
derattizzazione e disinfestazione e attività ad esse
accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso
soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in
altra forma; -----
- svolgere attività di gestione rifiuti così come inteso
dalla legge e salve le prescrizioni di legge e con le
eventuali autorizzazioni, ove richieste. -----
Area turismo e ristorazione: -----
- produzione, preparazione e distribuzione di cibi, bevande e
pasti, anche preconfezionati; -----
- organizzare luoghi per attività turistico ricreative e/o

agrituristiche compresa la gestione di attività di ristorazione, campeggio, ospitalità e parcheggio, di somministrazione di bevande e di gestione bar. -----

Servizio per conto terzi: -----

- gestione centralini e portinerie; -----
- servizi di attività di sorveglianza non armata, custodia e guardiania; -----
- trasporto di disabili, minori e svantaggiati con mezzi propri o in comodato; -----
- svolgere attività di servizio, quali ad esempio l'affissione manifesti, la lettura di contatori, la distribuzione di bollette, cartelle ed elenchi telefonici; ---
- gestione di biblioteche e videoteche; -----
- gestire attività di natura artigianale quali ad esempio laboratori per la lavorazione di prodotti in legno, capi di abbigliamento, nonché attività di cucito, ricamo, lavanderia e stireria. -----

Area sociale: -----

- servizi propedeutici all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ovvero di reinserimento anche tramite strutture e attività con prevalenza sociale; -----
- servizi di orientamento tutoraggio e accompagnamento inerenti a progetti di inserimento lavorativo; -----
- servizi di consulenza e progettazione per l'adattamento ambientale e del posto di lavoro per soggetti disabili; -----
- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale inerenti e non alle attività della cooperativa stessa. -----

----- ***** -----

La Cooperativa potrà altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali. -----

La Cooperativa può operare anche con i terzi. -----
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in

imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto: potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla regione, dagli Enti locali o organismi di Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. -----

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. -----

----- Art. 6 - Principi di mutualità -----

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. -----

Pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori; --

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- TITOLO III -----
----- SOCI -----

Art. 7) Il numero dei soci non potrà essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. -----

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali. -----

Art. 8) Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci cooperatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Possono essere soci cooperatori anche soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente; -----

b) soci sovventori, come previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.4; i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci; -----

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; il numero di costoro non può superare la metà del numero complessivo dei soci; -----

d) soci ordinari che si avvalgono dei servizi socio-sanitari prestati dalla cooperativa. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----

Art. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo di amministrazione, specificando: -----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; -----

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; -----

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; --

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; -----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni. -----

Art. 10) Sull' accoglimento della domanda decide l'organo di

amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato, a norma dell'art. 15. -----

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, una ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun esercizio tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere innovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione dal sovrapprezzo e da quanto previsto dal punto a) dell'art. 23. -----

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci. -----

Art. 11) E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo di amministrazione prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società cooperativa. -----

----- TITOLO IV -----

----- RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE -----

Art. 12) La qualità di soci o si perde per recesso, decadenza esclusione, causa di morte. -----

Art. 13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che: -----

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; --
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione. -----

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'organo di amministrazione. -----

Spetta all'organo di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo. -----

Il recesso viene annotato nel libro soci e diventa operativo, relativamente ai rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

La decadenza è pronunciata dall'Organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal

precedente art.7 (sette) nonchè di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. -----

Art. 14) L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio cooperatore: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nella ipotesi di cui al successivo punto f); --
b) per i casi previsti dagli art.2286 e 2288, primo comma del codice civile; -----

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----

d) che contravvenga ad alcuno dei divieti di cui all'art.11 (undici); -----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dagli artt. 1453 e seguenti c.c. o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi; -----

g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale. -----

Art. 15) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

Art. 16) I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versati come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della legge 59/92. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. -----

Art. 17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel

precedente articolo, allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria. -----

Art. 18) I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei 180 (centoottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 16 e 17. -----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute alla riserva ordinaria. ---

Art. 19) In caso di recesso ed esclusione i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativi ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. -----

----- TITOLO V -----

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI - PATRIMONIO SOCIALE

----- BILANCIO - MUTUALITA' PREVALENTE - RISTORNI -----

Art. 20) Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari. -----

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della società cooperativa. -----

L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo. -----

Art. 21) Il patrimonio sociale è costituito: -----

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); -----
- b) dalla riserva legale; -----
- c) da eventuali riserve straordinarie; -----
- d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi; -----
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a

copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento. -----

Art. 22) La responsabilità dei soci è limitata alle quote sottoscritte. -----

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, nè cedute, con effetto verso la cooperativa. -----

Le quote dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento dell'organo amministrativo nei confronti dell'acquirente. -----

Art. 23) Le quote sottoscritte dai soci potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio. -----

I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle azioni nominative da loro sottoscritte come segue: -----

a) il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione delle quote; -----

b) il restante alla scadenza dell'esercizio in cui si è determinata la loro ammissione a soci. -----

Art. 24) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c. Sussistendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., tale termine può divenire di 180 (centoottanta) giorni. L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. ----

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, come previsto all'art.20 (venti), destinandolo come segue: -----

1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile; -----
2) alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge; -----
3) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% (due per cento) e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle quote nominative a loro riservate; -----
4) il restante ad una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici; -----
5) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12 della legge 904/77 destinato ai fini mutualistici. -----
L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alla disposizione del precedente punto 3), che anche gli utili in esso citati siano destinati ad aumento gratuito del capitale sociale. -----

----- Art. 25 - Ristorni -----
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. -----

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. -----

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità ed alla qualità dei servizi acquisiti dal socio o delle prestazioni lavorative dei soci. -----

----- TITOLO VI -----
----- ORGANI SOCIALI -----

----- Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni -----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. -----
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. -----

----- Art. 27 - Convocazione -----
L'assemblea ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso

giorno fissato per la prima. -----

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. -----

In alternativa l'avviso di convocazione può essere affisso presso la sede sociale e presso le eventuali unità produttive nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede. -----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea se richiesto da almeno un terzo dei soci. -----

----- Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative -----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei

presenti. -----

----- Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto ----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. -----

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. -----

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci. -----

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. -

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione. -----

----- Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea -----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. -----

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. ---

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, ancorché non soci. -----

----- Art. 31 - Forme di amministrazione -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina: -----

- da un amministratore unico; -----
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; -----
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. -----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. -----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori e volontari, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. -----
E' esplicitamente consentito ai componenti dell'organo amministrativo della società di poter assumere analoghe funzioni in altre cooperative. -----
Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale. -----
In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa. -----
----- Art. 32 - Consiglio di amministrazione -----
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. -----
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. -----
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. -----
Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. -----
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----
I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. -----
Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: -----
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. -----
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. -----

----- Art. 33 - Sostituzione degli amministratori -----
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. -----

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. -----

----- Art. 34 - Poteri di gestione -----
All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, fatti salvi eventuali limiti espressamente stabiliti al momento della nomina. -----

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. -----

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. ---

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale. -----

----- Art. 35 - Deleghe -----
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. -----

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. -----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. -----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. -----
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. -----
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti. -----

----- Art. 36 - Rappresentanza -----

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina e nei limiti ivi indicati. -----

----- Art. 37 - Rimborsi e compensi -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. -----
L'assemblea determina il compenso degli amministratori. -----
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. -----

----- Art. 38 - Controllo diretto dei soci -----

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. -----

----- Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile -----

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. -----

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. -----
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. -----

----- TITOLO VII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 40 - Scioglimento -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea nomina i liquidatori determinando: -----

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al

funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. ----

----- Art. 41 - Devoluzione -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c. -----

----- TITOLO VIII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE -----

----- Art. 42 - Normativa applicabile -----

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. -----

F.TO: ALESSANDRO MANZONI - VITALI GABRIELE - VITALI CARLO
ALBERTO - BONFANTI CESARE - ROSI SUZANI - CODONESU STEFANO -
PIERANGELO BONFANTI - SANGALLI INNOCENTE - SARA TOCCHETTI -
DANIELE MINUSSI, NOTAIO - L.S. -----